

Regolamento comunale sulle Pubbliche Affissioni

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8-9 marzo 1999.
Modifiche e integrazioni approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 17 marzo 1999.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Pag. 3

Art. 1	Oggetto e ambito del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Criteri generali	Pag. 3
Art. 3	Applicazione dell'imposta	Pag. 5
Art. 4	Classificazione del comune	Pag. 5
Art. 5	Categoria speciale - Maggiorazione	Pag. 5
Art. 6	Stagione turistica Maggiorazione	Pag. 5
Art. 7	Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione	Pag. 6
Art. 8	Pagamento del diritto	Pag. 6

CAPO II IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Pag. 7

Art. 9	Finalità	Pag. 7
Art. 10	Divieti	
	Pag. 7	
Art. 11	Limitazioni	
	Pag. 7	
Art. 12	Affissioni, prenotazioni, registro cronologico	
	Pag. 9	
Art. 13	Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	
	Pag. 9	
Art. 14	Riduzioni del diritto	
	Pag. 11	
Art. 15	Esenzioni dal diritto	
	Pag. 12	
Art. 16	Sanzioni Amministrative	
	Pag. 12	
Art. 17	Vigenza del Regolamento	
	Pag. 13	
Art. 18	Norma finale e di rinvio	
	Pag. 13	

Allegato A

Pag. 14

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune delle pubbliche affissioni e stabilisce le modalità per l'applicazione del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Criteri generali

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.L.vo 15 Novembre 1993, n. 507 in cui va definita la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
2. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
3. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 Dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
4. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lvo 15 Novembre 1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune di Venezia al 31 Dicembre 1992, penultimo anno precedente

a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del succitato D.L.vo, era costituita da n. 309.982 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 18.550 di cui a Venezia mq. 6.650, Mestre mq. 11.900, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 18 per ogni mille abitanti (Art. 18 comma 3 D.Lvo 15 Novembre 1993, n. 507).

5. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) mq. 5.500, pari al 29% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq. 13.300, pari al 71% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale in zone di categoria speciale;
6. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) standardi porta manifesti;
 - b) posters per l'affissione di manifesti;
 - c) tabelloni ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - d) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - e) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
7. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 X 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Venezia - Ripartizione Tributi - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
8. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari .
9. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento e, in generale, a quelle del D.Lvo 30 Aprile 1992, n.285 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 16 Dicembre 1992, nonché a quanto disposto dall'articolo 4 punto 2 del D.Lvo 507/93.
7. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 5;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 7;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 X 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione;
11. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni é corredato da un

quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

12. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma del D.L.vo 507/93 può essere rideterminata ogni anno, con deliberazione da adottarsi entro il 31 Ottobre e che entra in vigore dal 1° Gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
13. Il Comune ha facoltà di provvedere alla sostituzione e allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. Il Comune provvederà al rimborso del diritto o del canone già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 3

Diritto sulle pubbliche affissioni

In conformità alle disposizioni del capo I del D.Lvo 15 Novembre 1993, n. 507 e del presente Regolamento le pubbliche affissioni sono soggette ad un diritto comprensivo del canone autorizzatorio sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione e nel cui territorio sono effettuate.

Art. 4

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno 1992, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 309.982 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lvo 15 Novembre 1993, n. 507, nella classe seconda.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 Ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 5

Categoria Speciale - Maggiorazione

1. Agli effetti dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali le località del territorio del Comune, sono suddivise in due categorie, in relazione alla loro importanza:
 - categoria normale
 - categoria speciale

2. Le località del territorio comunale di Venezia Centro Storico ed isole della Laguna sono comprese nella categoria speciale. Le località della Terraferma di Mestre e Litorale del Cavallino comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco A allegato al presente Regolamento per costituirne parte integrante. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2456 del 30/6/1993 esecutiva ai sensi di legge.

3. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 per cento.

4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 4 comma 2 del D.Lvo 507/93 e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.

Art. 6

Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe

Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici periodici, applica per complessivi mesi 4 all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi: dal 1/6 al 31/7, dal 1/9 al 30/9 e dal 15/12 al 15/1 per le esposizioni che verranno effettuate in zona comprese in categoria speciale, una maggiorazione del 50 % delle tariffe.

Art. 7

Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del diritto

L'attività di riscossione del diritto può essere effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale o mediante la Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art.22 comma 3 lettera e, della legge 8.6.1990 n.142, ai sensi dell'art.52 punto 5 lettera b del D.L.vo 15.12.1997 n.446.

Art. 8

Pagamento del diritto

1 Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, e deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o ad altro soggetto come previsto al precedente articolo 7.

2 L'importo dovuto è arrotondato a L.1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L.500 e per eccesso se è superiore. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

CAPO II IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 9

Finalità

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, come previsto dall'art. 3 c.3 del D.Lvo 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

Art. 10

Divieti

1. E' vietato affiggere o richiedere affissioni dirette su spazi di propria pertinenza , nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali e non può essere consentito il collocamento di impianti di pubbliche affissioni nel rispetto dell'art.11 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, salvo gli avvisi ai fedeli, è vietato affiggere messaggi pubblicitari.

Art. 11

Limitazioni

1. Le commissioni di manifesti non devono superare:
 - a) la durata di giorni 15 (gg.10 + 5 ⇒ art.19 c.2 D.Lvo 507/93);
 - b) la durata di giorni 7 per le affissioni in esenzione.
 - c) **Per Venezia Centro Storico ed Estuario:**
 - La quantità, riferita a fogli base 70x100, di n. 400 fogli per i manifesti a tariffa intera;

per la Terraferma:

- la quantità, riferita a fogli base 70X100, di n.400 fogli per i

manifesti a tariffa intera;

- d) il 50% del quantitativo di cui alla lettera sub c), per ciascuna zona, per le affissioni aventi il diritto per legge alle riduzioni ed esenzioni.
- e) Tale limitazione non si applica per i manifesti in esenzione per i quali è richiesta per legge una quantità maggiore ed una durata di esposizione anche superiore ai 15 giorni.
7. Per una stessa ditta o per uno stesso manifesto possono essere eseguite, nei 15 giorni susseguenti alla data d'inizio della prima affissione, altre commissioni, purché, aggiunte alla prima, non superino i limiti specificati ai punti **c, d**;; diversamente dovranno intercorrere quindici giorni dalla precedente affissione perché si possa eseguirne un'altra.
8. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507.
9. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
10. Manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
11. Manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 2, c. 5, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
12. Manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione del canone in base alla superficie di ciascun impianto.

Art. 12

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto all'espletamento del servizio la commissione,

- accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni, che devono specificare il titolo preciso, quantità e formato dei manifesti da affiggere distinti in categorie, se commerciali, e la data di affissione, sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
 3. Il registro cronologico è tenuto presso ciascun ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 13

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio competente, nell'orario di apertura, a cura del committente:
 - a) almeno due giorni prima di quello richiesto per l'affissione, per i manifesti di natura commerciale;
 - b) il giorno prima per gli altri manifesti.
2. Manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 12 e comunque:
 - a) la successiva richiesta di integrazione di una commissione già iscritta nel cronologico non costituisce nuova o separata commissione, purché la stessa sia completa e i relativi manifesti pervengano nei tempi necessari per eseguire il servizio;
 - b) il ricevimento da parte dell'ufficio competente dei manifesti da affiggere oltre la data richiesta per l'affissione comporta una nuova iscrizione nel registro cronologico. L'ufficio dovrà comunicare all'utente la prima data utile per eseguire il servizio. E' facoltà dell'utente di annullare la commissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale o applicata apposita etichetta, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse

condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata di norma al committente al momento della richiesta o altrimenti per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del giorno in cui si presume di poter effettuare l'affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al competente ufficio comunale prima della data proposta per l'esecuzione del servizio. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede su domanda a rimborsare integralmente la somma versata entro quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente anche per scritto.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso anche parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad utilizzare l'importo non dovuto per future affissioni.
12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni dalla consegna, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano agli uffici entro le ore 10 del mattino. E' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L.50.000 per commissione.
15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
16. Gli eventuali reclami, concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, debbono essere tempestivamente presentati per iscritto al protocollo

del settore competente e, comunque, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.

La mancata presentazione, in termini, del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa.

Art. 14 **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni per i soggetti previsti dall'art. 20 D.Lvo 507/93, è ridotta alla metà, con esclusione dei manifesti realizzati con l'indicazione di persone, ditte, società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse e siano associate a messaggi, aventi le seguenti caratteristiche e finalità:
 - a) messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura.
 - b) messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.per la quale si applica l'importo senza alcuna riduzione.

2. L'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione individua, su istanza dei loro rappresentanti legali, i comitati, le associazioni, le fondazioni. Al fine di ottenere i benefici previsti dall'art. 20 D.Lvo 507/93, in mancanza dell'inserimento nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale, con aggiornamento periodico, i soggetti suindicati devono presentare lo statuto e modello 760 relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche dell'anno precedente, o qualora sia l'anno di inizio attività, una dichiarazione sostitutiva che l'attività svolta non ha scopo di lucro.

Art. 15 **Esenzioni dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto le fattispecie previste dall'art. 21 del D.Lvo 507/93.
2. Per ottenere l'esenzione dal diritto di cui all'art. 21 del D.Lvo 507/93, alle lettere:
 - a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la

promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

- f) Il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria con spesa a carico del Comune;
- g) Il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 16

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio delle Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente Regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative previste dall'art. 62, comma 4, del D. Lvo 15/12/97, n. 446.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507 si applica la sanzione da L.200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Indipendentemente dalla procedura di applicazione della sanzione di cui al terzo comma, il Comune o il concessionario del servizio, effettua l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e dispone la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero dello stesso e l'applicazione delle sanzioni e, se dovuti, degli interessi, previsti dal D.Lvo 507/93.
5. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio affissioni, all'impiantistica, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di affissione di cui all'articolo 2.

Art. 17

Vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge 142/90, entra in vigore dal 1° Gennaio 1999 ai sensi dell'art. 31 punto 1 della Legge Finanziaria 1999 n. 448 del 23.12.1998.

Art. 18
Norma finale e di rinvio

1. Qualora sia deliberato l'affidamento del servizio e delle funzioni di liquidazione, accertamento o riscossione del diritto ed eventualmente di altre, ovvero solo di alcune di esse, ad una Società di cui all'art.7 del presente Regolamento, a decorrere dal termine stabilito nella relativa delibera, le norme del presente Regolamento che si riferiscono al "Settore Tributi" si applicano, per la materia affidata, alla suddetta Società affidataria.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme previste del D.Lvo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.